

**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI A FINALITA' SOCIALE**

**Art. 1
DEFINIZIONE**

Per orto urbano a finalità sociale s'intende un appezzamento di terreno destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, messo a disposizione dei cittadini residenti nei territori dell'Unione Terre di Castelli, con l'obiettivo di favorire un utilizzo di carattere sociale, di collaborazione intergenerazionale, di sostegno economico, di responsabilizzazione nei confronti dello spazio pubblico, quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva.

**Art.2
DISPOSIZIONI GENERALI**

Nell'ambito dei programmi di intervento sociali a favore della popolazione, intesi a mantenere gli individui nel loro ambito sociale, a favorire attività occupazionali e ad assicurare anche un supporto alla famiglia, le Amministrazioni Comunali destinano ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale a titolo gratuito, a favore di cittadini residenti nei territori dell'Unione Terre di Castelli.

L'Unione di Comuni Terre di Castelli, quale ente delegato alla gestione dei servizi sociali, ne cura la gestione amministrativa attraverso l'operato dei servizi territoriali.

**Art.3
REQUISITI PER L'ACCESSO**

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un orto urbano i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli:

- d'età compresa tra 18 e 61 anni (il computo dell'età avviene con riferimento all'anno solare, senza tener conto della data di effettivo compimento degli anni)
- che non posseggano o lavorino ad alcun titolo altro terreno ortivo. La presente condizione è da riferirsi a tutti i componenti del nucleo anagrafico del richiedente.

**Art. 4
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di assegnazione si presenta presso lo Sportello Sociale del comune in cui si trova l'orto urbano richiesto, in ogni momento dell'anno.

Le domande, raccolte entro ogni anno solare, a gennaio di ogni successivo anno concorreranno alla formazione di due specifiche graduatorie, una per i residenti nel Comune in cui si trova l'orto urbano richiesto, l'altra per i residenti negli altri Comuni dell'Unione Terre di Castelli.

Le graduatorie saranno redatte secondo l'ordine di punteggio e resteranno valide per l'intero anno solare.

La prima assegnazione di orti urbani, anche a seguito di nuove lottizzazioni, potrà avvenire avendo a riferimento, se presente, l'eventuale graduatoria dei cittadini residenti nel comune interessato, oppure, nel caso di non presenza di graduatoria o di non capienza della stessa, tramite apposito bando pubblico.

Art.5 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande saranno inserite nelle apposite graduatorie secondo l'ordine di punteggio.

Punteggi

1) REDDITO RICAIVATO DALLA DICHIARAZIONE ISEE

- Valore ISEE fino a euro 7.500,00	punti 30
- Valore ISEE da euro 7.500,01 a euro 10.500,00	punti 25
- Valore ISEE da euro 10.500,01 a euro 13.500,00	punti 20
- Valore ISEE da euro 13.500,01 a euro 16.500,00	punti 15
- Valore ISEE da euro 16.500,01 a euro 19.500,00	punti 10
- Valore ISEE da euro 19.500,01 a euro 22.500,00	punti 5
- Valore ISEE oltre euro 22.500,01	punti 0

2) NUMERO DI FIGLI FISCALMENTE A CARICO

Con n. 3 o più figli	punti 20
Con n. 2 figli	punti 15
Con n. 1 figlio	punti 10

3) CONDIZIONI SOGGETTIVE

Nuclei familiari con:

- Presenza di soggetti con invalidità superiore al 67%
o con handicap (per ogni componente con invalidità o handicap)
punti 20
- Presenza nel nucleo richiedente di soggetti in stato di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione
punti 20
- Nucleo familiare composto da un solo genitore e con figli fiscalmente a carico
punti 20

Giovani coppie (punteggio attribuibile a condizione che entrambi i componenti la coppia non abbiano compiuto 36 anni)
punti 10

In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il richiedente con l'ISEE più basso; in caso di ulteriore parità avrà la precedenza il richiedente inferiore d'età.

Art.6 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE**

L'assegnazione degli orti urbani avviene in base all'ordine di graduatoria.

Nell'assegnazione avranno precedenza coloro che si trovano nella graduatoria dei residenti nel Comune in cui si trova l'orto urbano richiesto.

Solo una volta esaurita la graduatoria dei residenti nel Comune in cui si trova l'orto urbano richiesto, verrà presa in considerazione la graduatoria dei non residenti.

L'assegnazione viene comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato ha 15 giorni di tempo per rispondere, una volta ricevuta la raccomandata o l'avviso di raccomandata. Trascorso inutilmente tale termine senza avere ricevuto risposta, lo Sportello Sociale proporrà l'assegnazione al richiedente successivo.

Dopo nr.3 proposte di assegnazione, in mancanza di risposta da parte dell'interessato, lo Sportello Sociale provvederà d'ufficio alla cancellazione della domanda di assegnazione dell'orto urbano.

Gli orti urbani, di proprietà dell'amministrazione comunale, sono concessi in comodato gratuito agli assegnatari per n.5 anni.

Alla scadenza di tale periodo l'assegnazione non potrà essere prorogata per nessun motivo. Trascorsi i cinque anni di concessione, l'interessato ha diritto a ripresentare la domanda di orto urbano alla prima scadenza utile.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo di lettera raccomandata dello Sportello Sociale preposto.

Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori dai Comuni dell'Unione, decade automaticamente dall'assegnazione dell'orto urbano.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti (riferiti ai prodotti dell'orto in corso di maturazione o in produzione al momento della decadenza).

Non possono essere assegnati più orti a più persone appartenenti al medesimo nucleo familiare. All'interno dello stesso nucleo familiare può fare domanda un solo componente.

Allo scopo di garantire imparzialità e pari opportunità nell'accesso, si accettano domande di cambio nell'assegnazione dell'orto urbano solo nel caso in cui il cambio avvenga nello stesso comune e riguardi orti che differiscono almeno per il 30% della superficie.

Art. 7 **OBBLIGHI/IMPEGNI**

All'atto dell'assegnazione i cittadini si impegnano a coltivare il lotto di terreno ad orto, secondo i principi e i contenuti indicati nel presente Regolamento. Si impegnano altresì alla partecipazione al Comitato di Gestione, così come disciplinato all'art.11.

Gli assegnatari individuati sono tenuti al versamento della quota definita dall'Amministrazione comunale territorialmente competente, da versarsi a titolo di rimborso spese per il consumo dell'acqua necessaria all'irrigazione. E' stabilita la possibilità che il Comitato di Gestione proponga un fondo cassa per il pagamento di eventuali spese a carico degli assegnatari.

Art. 8 **REGOLE NELLA CONDUZIONE DEGLI ORTI**

1. L'orto urbano non è cedibile, non può essere dato in affitto, deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario con la collaborazione di altri familiari.

2. Al fine di garantire le necessarie condizioni di ordine e cura, l'appezzamento deve essere condotto assicurando il rispetto ambientale, la produzione ecologica, il decoro visivo.
3. Si raccomanda il divieto di abbandono dei rifiuti e l'obbligo di pulizia dei fossati e delle aree limitrofe.
4. E' vietata:
 - la costruzione di capanni o baracche;
 - la recinzione anche parziale degli orti con siepi di qualsiasi tipo;
 - la coltivazione di qualsiasi specie vegetale che non sia ortaggio o piccoli frutti, con l'eccezione di fiori a scopo ornamentale;
 - la vendita dei prodotti dell'orto, la cui produzione deve essere rivolta al consumo familiare;
 - l'uso di bidoni per la conservazione di liquami. Con l'accordo del Comitato di Gestione è possibile la presenza di un solo bidone per l'acqua per ciascun appezzamento di terreno, che però deve essere tenuto rigorosamente chiuso;
 - l'uso di diserbanti chimici sia negli orti che nelle zone comuni;
 - l'appropriamento di prodotti e di attrezzature altrui, pena la rescissione del contratto, salvo le responsabilità di carattere penale;
5. Eventuali coperture dovranno essere autorizzate e disciplinate dagli Uffici tecnici comunali nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.
6. E' inoltre vietato l'accesso negli orti agli estranei e agli animali; non è consentito a nessuno di accedere nel recinto degli orti nelle ore non consentite dall'apposita tabella oraria definita dal Comitato di Gestione e nelle ore notturne.
7. Tali limiti non si applicano nelle eventuali aree attrezzate per attività ludico ricreative, alle quali potranno accedere tutti i cittadini nel rispetto delle regole di convivenza civile.
8. Ogni assegnatario è direttamente responsabile di eventuali danni causati dall'impiego di concimi o sostanze velenose nella coltivazione dell'orto. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni arrecati ad altri assegnatari o a terzi.
9. La coltivazione dell'orto deve avvenire entro gli spazi indicati dalle relative delimitazioni, nel rispetto di sentieri e confini degli orti medesimi .
10. Ogni assegnatario è tenuto a mantenere le zone circostanti il proprio orto prive di erbacce o sterpi.
11. Gli uffici tecnici comunali, in accordo con il Comitato di gestione, individuano le modalità per il ricovero degli attrezzi indispensabili per la conduzione dell'orto e le modalità per la custodia di concimi ed antiparassitari.
12. E' fatto assoluto divieto di utilizzo di antiparassitari e concimi non biologici sia negli orti che nelle zone comuni.
13. Ove possibile, si raccomanda l'utilizzo della tecnica di compostaggio per lo smaltimento dei rifiuti organici.
14. Si raccomanda che venga effettuata una corretta irrigazione dell'orto, evitando sprechi d'acqua, e che non siano lasciati aperti i rubinetti senza effettivo controllo da parte dell'assegnatario.

Art. 9 RINUNCE/DECESSI

La rinuncia alla coltivazione dell'orto urbano deve essere presentata in forma scritta allo Sportello Sociale del comune in cui si trova l'orto, che ne curerà la successiva assegnazione secondo quanto previsto all'art.6 del presente regolamento.

In caso di decesso dell'assegnatario, l'orto urbano potrà rimanere in uso ai familiari dell'assegnatario per il periodo residuo della concessione.

Art. 10 REVOCHE DELL'ASSEGNAZIONE

In caso di orto urbano lasciato incolto per una stagione, fatta eccezione per gravi e documentati motivi, e/o non vengano rispettate le regole previste dall'art.8, verrà revocata l'assegnazione. La revoca dell'assegnazione viene disposta attraverso comunicazione con lettera raccomandata. Qualora l'assegnatario non fornisca adeguata motivazione entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà alla successiva assegnazione dell'orto urbano ad altri aventi diritto, individuati secondo quanto previsto dall'art.6.

Art. 11 COMITATO DI GESTIONE, CONSIGLIO, PRESIDENTE

Allo scopo di garantire partecipazione e democraticità, presso ogni lottizzazione è istituito apposito Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione deve essere composto:

- a) da tutti gli assegnatari dei lotti, sia degli orti urbani, sia degli orti destinati alla popolazione anziana nelle lottizzazioni in cui siano presenti entrambe le tipologie di orti
- b) da tutti gli assegnatari degli orti urbani nelle lottizzazioni in cui siano presenti solo orti urbani.

Il Comitato di Gestione, che si riunisce periodicamente, nominerà il Consiglio di Gestione, composto da almeno n.3 componenti, scelti tra candidati volontari.

Nelle lottizzazioni in cui siano presenti entrambe le tipologie di orti il Consiglio di Gestione deve essere rappresentativo di entrambe le tipologie di orti, sia degli orti per anziani, sia degli orti urbani. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in suddette lottizzazioni miste, ove siano presenti Consigli di Gestione già nominati composti da rappresentanti dei soli orti per anziani, è fatta salva la permanenza in carica dei componenti il Consiglio di gestione per tutto il periodo che residua alla scadenza. Per detto periodo il componente rappresentativo degli orti urbani si aggiunge come quarto membro del Consiglio di gestione.

In mancanza di volontari i componenti del Consiglio verranno scelti tra tutti gli assegnatari con apposita votazione. Uno dei 3 componenti eletti assume la carica di Presidente.

I componenti eletti del Consiglio di Gestione resteranno in carica per 2 anni.

E' compito del Presidente:

- coordinare le attività, in collaborazione con i componenti del Consiglio, allo scopo di garantire un buon andamento nella gestione degli orti;
- convocare le riunioni del Comitato e del Consiglio di Gestione;
- mantenere regolari e fattivi rapporti di collaborazione con le Amministrazioni locali;
- trasmettere l'eventuale regolamento interno, adottato secondo quanto indicato nelle righe successive, all'Unione per la necessaria acquisizione e verifica della compatibilità.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dai componenti il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione collabora con il Presidente, avvalendosi di segnalazioni e proposte espresse dai diversi assegnatari degli orti.

Gli assegnatari, riuniti nel Comitato di Gestione, possono disciplinare ulteriormente la gestione degli orti, adottando uno specifico regolamento interno, il cui contenuto sia coerente alle disposizioni del presente Regolamento e che sia concordato con gli uffici preposti.

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, segnalato per iscritto all'Unione per il tramite degli Sportelli Sociali territoriali dai componenti il Consiglio di Gestione, avrà come conseguenza la revoca dell'assegnazione (come disciplinato all'art.6 del presente Regolamento) e la cessazione immediata dei diritti e degli obblighi da questa derivanti.

Al fine del buon andamento della gestione degli orti, qualora necessario e opportuno, possono partecipare alle sedute del Comitato di Gestione i Funzionari degli Uffici Tecnici comunali e degli Sportelli Sociali dell'Unione.

Art. 12
NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Unione Terre di Castelli sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Per quanto non specificato l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite dal Settore Servizi Sociali dell'Unione Terre di Castelli e dall'Ufficio Tecnico del Comune in cui si trova l'orto urbano.

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dal primo gennaio 2014.